

COMUNE DI ESCOLCA
PROVINCIA DI CAGLIARI

Prot.

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA
MUNICIPALE N° 79 DEL 11.11.2013**

**OGGETTO: DECRETO LEGGE 09.02.2012 N.5,
CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE
04.04.2012 N.35. INDIVIDUAZIONE SOGGETTO CUI
ATTRIBUIRE, IN CASO DI INERZIA, IL POTERE
SOSTITUTIVO PER LA CONCLUSIONE DEL
PROCEDIMENTO.**

COPIA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE	
UFFICIO TECNICO	
SEGRETERIA	
UFFICI AMMINISTRATIVI	X
RAGIONERIA	

PARERI DI REGOLARITA' contabile ai sensi dell'art. 49 comma 1° del D.LVO 267/2000.

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile
Il Responsabile del Servizio
F.to Rag.Lai Remo

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere favorevole sotto il profilo tecnico.
Il responsabile del servizio amm.vo
F.to Dott. Giuseppe Loddo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE- Certifico che la presente deliberazione trovasi in pubblicazione all'albo pretorio di questo Comune dal 11.11.2013 al 21.11.2013 per quindici giorni .

Il Segretario Comunale
F.to dott.Loddo Giuseppe

L'anno duemilatredici addì UNDICI del mese di NOVEMBRE alle ore 12,00 nel Comune di Escolca nella sala Comunale, si è adunata la Giunta Municipale per trattare gli affari posti all'ordine del giorno. Sono presenti all'adunanza:

Qualifica	Nominativo	Presenza	
		Si	No
Sindaco	Lai Eugenio	X	
Vice Sindaco	Sedda Elisabetta	X	
Assessore	Pitzalis Graziano		X
	Cadoni Donatella	X	

Presiede l'adunanza il sig. Lai Eugenio (Sindaco) ,con l'assistenza del Segretario Comunale Dott. Loddo Giuseppe.

Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti , dichiara aperta la seduta e li invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che la pubblica amministrazione ha il dovere di concludere il procedimento amministrativo mediante l'adozione di un provvedimento espresso entro il termine previsto dalla legge o dal regolamento ovvero, laddove le disposizioni di legge o regolamentari non prevedano un termine diverso, entro il termine di trenta giorni;

VISTA la legge n. 241 del 1990 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO l'articolo 1 del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, il quale ha modificato l'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, rubricato "Conclusione del procedimento", sostituendo i commi 8 e 9 come segue:

“8. La tutela in materia di silenzio dell'amministrazione è disciplinata dal codice del processo amministrativo, di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104. Le sentenze passate in giudicato che accolgono il ricorso proposto avverso il silenzio inadempienza dell'amministrazione sono trasmesse, in via telematica, alla Corte dei conti.

9. La mancata o tardiva emanazione del provvedimento costituisce elemento di valutazione della performance individuale, nonché di responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile del dirigente e del funzionario inadempiente.

9-bis. L'organo di governo individua, nell'ambito delle figure apicali dell'amministrazione, il soggetto cui attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia. Nell'ipotesi di omessa individuazione il potere sostitutivo si considera attribuito al dirigente generale o, in mancanza, al dirigente preposto all'ufficio o in mancanza al funzionario di più elevato livello presente nell'amministrazione.

9-ter. Decorso inutilmente il termine per la conclusione del procedimento o quello superiore di cui al comma 7, il privato può rivolgersi al responsabile di cui al comma 9-bis perché, entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto, concluda il procedimento attraverso le strutture competenti o con la nomina di un commissario.

9-quater. Il responsabile individuato ai sensi del comma 9-bis, entro il 30 gennaio di ogni anno, comunica all'organo di governo, i procedimenti, suddivisi per tipologia e strutture amministrative competenti, nei quali non è stato rispettato il termine di conclusione previsto dalla legge o dai regolamenti. Le Amministrazioni provvedono all'attuazione del presente comma, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

9-quinquies. Nei provvedimenti rilasciati in ritardo su istanza di parte sono espressamente indicati il termine previsto dalla legge o dai regolamenti e quello effettivamente impiegato.”;

RITENUTO dover individuare nel Segretario Comunale la figura apicale cui demandare il potere sostitutivo in caso di inerzia del responsabile di settore inadempiente;

ATTESA la necessità di provvedere in merito;

ACQUISITO ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica;

CON votazione unanime;

DELIBERA

DI INDIVIDUARE il Segretario Comunale dell'Ente quale organo cui viene attribuito il potere sostitutivo per mancata o tardiva emanazione del provvedimento nei termini da parte del responsabile di settore inadempiente e a cui il privato può rivolgersi per la conclusione del procedimento in caso di inerzia, previsto dall'art. 2, comma 9 bis della legge 241/90, come novellato dal D.L. n. 5 del 9 febbraio 2012 – convertito in legge, con modificazione, dall'art. 1, comma 1 Legge 4 aprile 2012, n. 35;

DI PUBBLICARE sul sito internet del comune il presente provvedimento, nell'ambito della sezione “Amministrazione trasparente”;

DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento al segretario comunale, ai responsabili dei settori, al Nucleo di valutazione, al Revisore e alla R.S.U;

DELIBERA

Successivamente con separata votazione, palesemente espressa, all'unanimità favorevole, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 c. 4 del T.U.EE.LL. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente

Il Segretario

f.to (Dr. Lai Eugenio)

f.to (Dr. Loddo Giuseppe)

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data _____

Il Segretario Comunale
(dott.Loddo Giuseppe)

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo

Escolca li

Il Segretario Comunale

Visto f.to Il Sindaco
